

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore SALARI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 APRILE 1965

Norme in materia di concorsi interni del personale statale

ONOREVOLI SENATORI. — L'unito disegno di legge tende a regolamentare in maniera più equa il sistema di esami o concorsi interni, previsti dal vigente stato giuridico, per il passaggio dei dipendenti statali da un ruolo all'altro o da una qualifica all'altra nell'ambito della medesima Amministrazione.

Secondo tale sistema infatti, mentre è stabilito che al momento della pubblicazione del bando di concorso gli impiegati abbiano già maturato una certa anzianità e possiedano determinati requisiti e conoscenze tecnico-professionali per occupare i posti messi a concorso, dall'altro è stabilito che la decorrenza giuridica nella nuova qualifica venga acquisita solo dal momento in cui viene emesso il formale decreto ministeriale che li dichiara vincitori del concorso stesso. Così si verifica l'assurdo che a fatti dipendenti dalla volontà e capacità degli impiegati, quali la cultura e la preparazione tecnico-professionale, si viene a contrapporre un mero arbitrio del caso ai fini del riconoscimento concreto di tali capacità ove si consideri che tale riconoscimento avviene, sovente, dopo un lunghissimo lasso di tempo, talora dell'ordine di due o più anni, a causa dei lunghi e complessi adempimenti burocratici collegati agli esami a cui vanno aggiunte le altre più disparate cause ritardatrici quali la malattia di uno o più componenti la Commissione d'esame, i motivi di fa-

miglia degli stessi componenti o i vari incarichi che questi per loro conto debbono esplicare congiuntamente al concorso.

Tali sistematici inconvenienti che sono causa di ingiustificati ritardi sul successivo andamento della carriera degli interessati, arrivano, addirittura, a creare delle patenti ingiustizie se si considera che la immissione in un certo ruolo o la decorrenza in una certa qualifica variano, fra due impiegati, in funzione dei casi fortuiti sopra accennati, qualora uno di essi abbia partecipato ad un concorso fortunatamente svoltosi « per direttissima » ed espletato per esempio nello spazio di un anno e l'altro concorso, sfortunatamente, svoltosi con un procedimento « a tradotta » ed espletatosi, per esempio, nello spazio di tre anni.

Ecco perchè, molto opportunamente, al fine di evitare le cennate gravi conseguenze, sarà sufficiente disporre, come risulta dal presente disegno di legge, che la decorrenza, ai soli fini giuridici, abbia luogo dalla data del bando di concorso o, in caso di riapertura dei termini, dalla data del conseguito possesso dei requisiti da parte di ciascun candidato il quale, per effetto della riapertura dei termini, acquisisca il diritto di partecipare all'esame o concorso interno.

Allo scopo, poi, di evitare che l'applicazione di tale norma possa creare situazioni di particolare sfavore nei confronti di coloro

che abbiano già partecipato a concorsi o esami della specie, si rende indispensabile far retroagire la norma stessa fin dal momento in cui è stato istituito il vigente sistema di esami o concorsi interni, ossia fino dall'entrata in vigore dello stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, approvato

con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'applicazione di tale norma non comporta alcun apprezzabile aggravio all'Erario in quanto tende a regolare determinati rapporti esclusivamente di carattere giuridico e non economico.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ai soli fini giuridici e con esclusione di ogni competenza arretrata, le nomine o le promozioni, conferite in seguito all'espletamento di esami o concorsi interni, decorrono dalla data di pubblicazione del bando di concorso oppure, nel caso di riapertura dei termini del bando, dal momento in cui gli interessati abbiano maturato i requisiti richiesti per la partecipazione all'esame o al concorso.

Ai fini dell'applicazione della presente legge si intendono per concorsi od esami interni oltre ai concorsi od esami di promozione anche gli esami ed i concorsi interni che prevedono il passaggio da un ruolo all'altro della stessa Amministrazione.

Rientrano nella sfera di applicazione della presente legge tutti i concorsi od esami interni esplicitati dopo la data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, anche se banditi anteriormente a tale data.

Dette norme si applicano ai dipendenti dello Stato e delle Amministrazioni autonome.